

BGer 2F 11/2021 vom 27. April 2021

Bundesgericht, 2021-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_11_2021

FR: TF 2F 11/2021 du 27 avril 2021

IT: TF 2F 11/2021 del 27 aprile 2021

Regeste

Permesso di domicilio UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il 15 marzo 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato ad A._____ il permesso di domicilio di cui disponeva, intimandogli di lasciare la Svizzera. La revoca è stata in seguito tutelata, sia in sede cantonale (Consiglio di Stato, 4 ottobre 2017; Tribunale amministrativo, 6 marzo 2020) che federale (sentenza del Tribunale federale 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021). Con scritto del 19 marzo 2021 (ricevuto il 13 aprile successivo) e del 19 aprile 2021 (ricevuto il giorno seguente) A._____ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo, per lo meno implicitamente, un nuovo esame del suo caso.

E. 2.1

Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Il riesame di una fattispecie già oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su un proprio giudizio solo se sussiste un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF. Gli scritti di A._____, in cui auspica una riconsiderazione del suo caso, devono essere pertanto trattati come un'istanza di revisione.

E. 2.2

Ora, rivolgendosi al Tribunale federale, l'istante evidenzia una serie di aspetti personali che, nella misura in cui siano effettivamente rilevanti e non siano già stati esaminati nel corso della procedura di revoca, avrebbe potuto e dovuto addurre già in tale sede. D'altra parte egli non si confronta compiutamente con la sentenza 2C_336/2020, né indica per quale dei motivi previsti dagli art. 121 segg. LTF essa dovrebbe essere addotta in revisione. Simili motivi non risultano infine nemmeno in maniera indiretta da una lettura di quanto da lui osservato. L'istanza di revisione è di conseguenza inammissibile (in senso conforme, cfr. sentenza 2F_22/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 2.2).

E. 2.3

Va però rilevato che le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento devono fare tutto il possibile, affinché la salute dell'istante sia tutelata pure durante tale fase (sentenza 2C_772/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 5.4 con ulteriori rinvii). Nello stesso contesto, esse devono altresì tenere adeguatamente conto della situazione di pandemia nella quale tuttora ci troviamo (sentenze 2C_1005/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 2.3 sempre con ulteriori rinvii).

E. 3

Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile. Considerate le circostanze, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.